



COMUNE DI CASELLE LANDI

PROVINCIA DI LODI

Ordinanza N. 8
Data di registrazione 23/06/2025

OGGETTO: ORDINE RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI

IL SINDACO

Premesso che l'art. 50, comma 4, il D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita tra le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e al comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visto l'allegato verbale redatto in data 22/11/2024 dalla Guardia di Finanza di Casalpusterlengo;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 ai sensi del quale chiunque violi i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;

Considerato che dal predetto verbale risulta che gli autori delle violazioni sono i soggetti di seguito indicati:

- Sig. Omissis nato a Omissis il Omissis e residente a Omissis
- Sig. Omissis nato a Omissis il Omissis e residente a Omissis
- Sig. Omissis nato a Omissis il Omissis e residente a Omissis
- Sig.ra Omissis nato a Omissis, il Omissis e residente a Omissis

Ritenuto di dover procedere urgentemente in tal senso stante la tipologia dell'illecito rilevato; Ai sensi dell'art.192, 3° comma del D.Lgs. n. 152/2006;

ORDINA

- al Sig. Omissis nato a Omissis il Omissis e residente a Omissis

- al Sig. Omissis nato a Omissis il Omissis e residente a Omissis
- al Sig. Omissis nato a Omissis il Omissis e residente a Omissis
- alla Sig.ra Omissis nato a Omissis, il Omissis e residente a Omissis

in qualità di trasgressori del divieto di abbandono dei rifiuti previsto dall'art. 192 del D.Lgs 152/2006 così come risultante dall'allegato verbale redatto in data 22/11/2024 dalla Guardia di Finanza di Casalpusterlengo;

di provvedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto, alla rimozione, avvio a recupero o allo smaltimento presso impianti autorizzati dei rifiuti presenti, provvedendo altresì a documentare l'avvenuta e regolare rimozione e smaltimento mediante la produzione della quarta copia del formulario debitamente timbrata e firmata dall'impianto ricevente, relativamente ai rifiuti collocati sui terreni siti nel Comune di Caselle Landi, nelle aree di seguito contraddistinte, come risultante anche dal citato verbale della Guardia di Finanza:

- Fg. 19 particella N° 41-16-65-10-69-70-8-7-9;
- Fg. 17 particella N° 305;
- Fg. 18 particella N° 84;

di effettuare quindi il ripristino dello stato dei luoghi.

AVVERTE CHE

La mancata ottemperanza alla presente ordinanza, fatto salvo le previsioni di cui all'art. 255 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, comporterà l'intervento sostitutivo dello scrivente Comune con esecuzione in danno di tutti i predetti soggetti obbligati ed il recupero delle somme anticipate.

Si precisa inoltre che l'accertato mancato rispetto dei disposti della presente Ordinanza comporterà anche l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale e delle altre Leggi vigenti in materia.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambiente – Dipartimento di Lodi: Via San Francesco 13, 26900 Lodi (Lo) – dipartimentolodi.arpa@pec.regione.lombardia.it

ATS Città Metropolitana Milano – Sede di Lodi: Piazza Ospitale n. 10, 26900 Lodo (Lo) – protocollogenerale@pec.ats-milano.it

Guardia di Finanza di Casalpusterlengo, Via C.A. dalla Chiesa 4 – LO1090000p@pec.gdf.it

INFORMA

che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Giovanni Rossi – Responsabile del settore Tecnico del Comune di Caselle Landi – tel. 0377.69901

che ciascun interessato può presentare memorie scritte, documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
- entro 120 dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

IL SINDACO

Piero Luigi Bianchi

Sindaco
Bianchi Piero Luigi / InfoCamere S.C.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.